

Provincia di Roma
Dipartimento IV, Servizio 4

<i>Impianto</i>	<i>Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali</i>
<i>Gestore</i>	<i>BIRRA PERONI S.r.l. (*)</i>
<i>Localizzazione</i>	<i>Via Renato Birolli, 8 – 00155 Roma</i>
<i>Tipologia IPPC</i>	<i>6.4 b</i>

ALLEGATO TECNICO ALLA DD R.U. 1337/14

(revisionato dopo l'istanza di modifica non sostanziale dell'impianto presentata dalla società BIRRA PERONI [*]S.r.l. in data 27/03/2012 assunta con protocollo 47925)

[*] la società ha cambiato il proprio profilo giuridico da S.p.A. ad S.r.l. il 01/04/2012

PRESCRIZIONI GENERALI

Il Gestore deve:

1. entro 60 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma (d'ora in avanti Provincia) e all'ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i., di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (fatte salve quelle di cui sia già stata data comunicazione);
2. entro il 1° marzo di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006, presentare alla Provincia, all'ARPA Lazio e al Comune di Roma (d'ora in avanti Comune), una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; tali dati dovranno essere presentati alla Provincia anche in formato elettronico affinché possano essere resi pubblici, fatta salva la possibilità per il gestore di dichiarare quali siano i motivi ostativi alla pubblicazione;
3. entro il 30 gennaio di ciascun anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma (d'ora in avanti ARPA), autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, la tariffa relativa alle attività di controllo programmate previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo [d'ora in avanti P.M.eC.];
4. trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'I.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, così come disposto dal comma 1 dell'art. 29- undecies del D. Lgs. 152/2006;

5. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D. 4718 del 30/06/2010) e copia della domanda di modifica non sostanziale del 27/03/2012 con la relativa documentazione allegata completa di tutti i successivi aggiornamenti e integrazioni;
6. fornire, ai sensi dell'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e di controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli;
7. comunicare, entro 24 ore, alla Provincia, all'ARPA ed al Comune, eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza o inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente. In particolare, i fermi dell'impianto, devono essere registrati, riportando ora di fermo e di riavvio, nonché motivazioni ed eventuali interventi effettuati, conformemente al P.M.e C.. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile agli enti, innanzi indicati, presso lo stabilimento;
8. identificare in maniera chiara, utilizzando la codifica adottata nel presente atto, tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti, ed effettuare, entro 90 giorni dal ritiro del presente provvedimento, la georeferenziazione di tutti i nuovi punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale, dandone comunicazione alla Provincia;
9. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto [come definite dall'articolo 5, comma 1 lettera l) del D. Lgs. 152/2006] alla Provincia, all'ARPA e al Comune. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia (Autorità competente), ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera l-bis) del D. Lgs. 152/2006, ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies del suddetto decreto legislativo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore dovrà inoltrare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
10. qualora intenda cessare l'attività, il Gestore, dovrà darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPA. La Provincia, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché al Comune e all'ARPA, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito; al momento della cessazione definitiva dell'attività, dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A far data dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile, ai sensi della normativa civile e penale, per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente verificare;
11. comunicare entro 30 giorni alla Provincia e ad ARPA eventuali cambiamenti riguardanti:
 - ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi e in particolare comunicare eventuali variazioni societarie e/o del rappresentante legale e del responsabile IPPC dell'impianto;

- procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
 - procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
 - procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei sistemi operativi e degli indicatori ambientali definiti;
 - procedure per la gestione delle emergenze ambientali;
12. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni riportati nel P.M.eC., conformemente a quanto previsto nell'Allegato II del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto Interministeriale del 24/04/2008 che dispone "le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 59/2005";
 13. comunicare alla Provincia e ad ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle matrici ambientali previsti dal P.M.eC.;
 14. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e nelle relative integrazioni (domanda di modifica non sostanziale del 27/03/2012), laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
 15. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni significativi di inquinamento ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 16. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
 17. ottemperare ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico-sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
 18. conservare, presso lo stabilimento stesso e durante tutto il periodo di tempo in cui l'impianto è sottoposto ad A.I.A., i dati sia in formato elettronico che cartaceo relativi ai monitoraggi effettuati;
 19. garantire l'accesso delle autorità competenti per il controllo alle registrazioni, alle procedure e alle istruzioni operative del sistema di gestione ambientale;
 20. monitorare su base annuale gli indicatori di performance ambientale di seguito indicati e mantenerne le relative registrazioni:

Consumo di acqua:	mc/hl di birra prodotta
Acque reflue:	mc/hl di birra prodotta
Consumo di energia termica:	MJ/hl di birra prodotta
Consumo di energia elettrica:	12 kWh/hl di birra prodotta
Trebbie di birra:	kg/hl di birra prodotta
Lievito esausto:	kg/hl di birra prodotta
Emissione di CO ₂ :	kg/hl di birra prodotta

PRESCRIZIONI UTILIZZO ENERGIA

Il gestore deve:

21. attuare una politica di risparmio energetico e mantenere almeno gli indici di seguito riportati, con una tolleranza del +5%:

Consumo di Energia Termica: 71 MJ/hl di birra prodotta;

Consumo di Energia Elettrica: 9,56 kWh/hl di birra prodotta.

22. Utilizzare combustibili conformi a quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009.

PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA

23. Il gestore deve rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

Punto di monitoraggio	Parametro	Valori Limite*	Quantità U.M.
E1 ("caldaia" miscelazione n. 1)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	50	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	4500	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E2 ("caldaia" miscelazione n 2)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	50	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	4500	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E3 (tino di miscela n 1)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	50	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	3000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E4 (tino di miscela n 2)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	50	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	3000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E5 (tino di filtrazione)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	20	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	3000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E6 (caldaie cottura)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	60	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	6000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E7 (Whirpool)	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	30	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	2000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E8 (lavaggio fusti vasca detergenti)	Sostanze di origine basica, espresse come NaOH	10	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	2000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	110	°C
E9 (lavaggio casse)	Sostanze di origine basica espresse come NaOH	10	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	2000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	100	°C
E10** (caldaia Vapore BONO)	NO _x	200	mg/Nm ³
	CO	100	mg/Nm ³

alimentata a metano e biogas)	SO _x	35	mg/Nm ³
	HCl	10	mg/Nm ³
	HF	2	mg/Nm ³
	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	100	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	10.000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	260	°C
	Polveri Totali	5	mg/Nm ³
E10** (caldaia Vapore BONO alimentata a olio combustibile)	NO _x	200	mg/Nm ³
	CO	100	mg/Nm ³
	SO _x	400	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	10.000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	260	°C
	Polveri Totali	50	mg/Nm ³
E11 ** (caldaia a vapore RUTZ alimentata a metano)	NO _x	200	mg/Nm ³
	CO	100	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	11.000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	260	°C
	Ossidi di zolfo	35	mg/Nm ³
	Polveri Totali	5	mg/Nm ³
E12 (caldaia a vapore alimentata a biogas)	CO	500	mg/Nm ³
	Sostanze Organiche Volatili (SOV) espresse come carbonio organico totale	100	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	2.000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	220	°C
	HCl	10	Nm ³ /h
	NO _x	450	mg/Nm ³
	HF	2	mg/Nm ³
	Polveri Totali	10	mg/Nm ³
E1C*** (cogeneratore)	NO _x	250	mg/Nm ³
	SO ₂	30	mg/Nm ³
	CO	300	mg/Nm ³
	Portata normalizzata secca	15.000	Nm ³ /h
	Temperatura al punto di prelievo	200	°C
	Polveri Totali	5	mg/Nm ³
	Potenzialità elettrica	3,044	MWe

* I valori limite di emissione fissati nella Tabella Emissioni sopra riportata rappresentano la massima concentrazione oraria di inquinanti che può essere emessa in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati e si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto in tutte le condizioni di esercizio.

** I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

*** I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

24. Per quanto riguarda l'utilizzo del biogas come combustibile, questo è consentito previo rispetto di quanto previsto nel DM 5 febbraio 1998 e nell'allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06;
25. effettuare, con la periodicità indicata nel P.M.eC., il campionamento e le analisi delle emissioni inquinanti sui camini autorizzati (13 punti di emissione) nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
26. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006;
27. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e

posizionate secondo le norme UNICHIM. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;

28. garantire l'esercizio e la manutenzione degli impianti in modo tale da rispettare i limiti di emissione imposti e fissati nell'autorizzazione in tutte le condizioni di funzionamento;
29. adottare tempestivamente, in caso di superamento di un valore limite di emissione, tutte le misure necessarie al ripristino della conformità ed entro 8 ore dall'evento informare la Provincia di Roma e l'ARPA Lazio, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere ed indicando le misure adottate;
30. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, seguire le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme ISO ovvero le norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/2006;
31. mantenere i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquinanti in continua efficienza e sottoporli alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel P.M.eC.;
32. i condotti di scarico devono essere verticali verso l'alto e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è necessario che il punto di emissione degli impianti termici risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
33. nel caso si configuri l'indisponibilità di una o più misure per periodi superiori a 6 ore consecutive per malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, la società dovrà informare via fax, entro le successive 24 ore, la Provincia e l'Arpa Lazio, attestando i tempi previsti per il ripristino del sistema di monitoraggio. Entro 48 ore d'indisponibilità delle misure in continuo, la società dovrà attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue,
34. riportare su un apposito registro le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni di funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione. La relativa documentazione dovrà essere allegata al registro e messa a disposizione delle autorità competenti per il controllo;
35. dare immediata comunicazione (entro le successive 8 ore dall'evento) alla Provincia e ad ARPA Lazio nel caso in cui si verifichino anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti e sospendere le lavorazioni fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso;
36. ottemperare alla disciplina prevista dal Titolo II e III del D. Lgs. 152/2006 per gli impianti termici o caldaie adibite ad uso civile con potenza termica inferiore ai valori di soglia definiti all'art. 269 comma 14 dello stesso Decreto legislativo;
37. soddisfare l'eventuale necessità di riscaldamento invernale e/o di acqua calda per uso igienico-sanitario dello stabilimento in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 comma 6 delle Norme di Attuazione del PRQA della Regione Lazio;

38. adottare misure atte a limitare la dispersione delle emissioni polverulente, comunque non soggette ad autorizzazione;
39. evitare, o ove non possibile contenere al massimo, l'emanazione di odori sgradevoli;
40. effettuare verifiche periodiche delle fughe di gas ad effetto serra o ozono-lesivi in corrispondenza dei circuiti del freddo;
41. Non utilizzare ricambi di aria per allontanare le emissioni originate dall'attività produttiva.

PRESCRIZIONI PER LE RISORSE IDRICHE E GLI SCARICHI

Il gestore deve:

42. rispettare le modalità tecnico-operative e gestionali descritte nella documentazione allegata all'AIA;
43. rendere i pozzi aziendali per l'approvvigionamento idrico sempre accessibili per l'eventuale campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
44. installare (laddove mancanti) e mantenere sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata da pozzo e denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo di acqua prelevato nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 165 del D. Lgs 152/2006.
45. mantenere in condizione di accessibilità il pozzetto fiscale dello scarico di acque reflue industriali e degli scarichi delle acque meteoriche per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs 152/2006 art. 101, c.3);
46. nelle more dell'emanazione di norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite da parte dell'Autorità d'Ambito e della Regione (D.Lgs 152/2006 art 107 c.1. e c.4), rispettare i valori di emissione delle acque di scarico in pubblica fognatura secondo la tab.3, colonna "scarico in fognatura" dell'allegato 5 del Dlgs 152/2006; detti limiti di accettabilità non debbono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D.lgs 152/2006 art 101, c5);
47. eseguire analisi chimico-fisiche dello scarico di acque reflue industriali, campionando al pozzetto di prelievo fiscale, secondo le modalità e le frequenze stabilite nel P.M.eC.; i laboratori di analisi devono essere accreditati per le determinazioni analitiche richieste. Sono esclusi da detto accreditamento i laboratori pubblici;
48. mantenere l'accesso ai punti di prelievo a norma di sicurezza secondo le leggi vigenti;
49. non attivare nuovi scarichi se non preventivamente autorizzati (D.lgs 152/2006 art 124, c1);
50. richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione qualora l'insediamento sia soggetto ad ampliamento o ristrutturazione che comporti una variazione quali-quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs 152/2006 art 124, c.12);
51. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono prescritte dalla presente autorizzazione.

LIMITI ALLE IMMISSIONI SU SUOLO

Il gestore deve:

52. mantenere in buono stato la pavimentazione impermeabile dell'impianto intervenendo ove si presenti usurata o fessurata;
53. controllare periodicamente e mantenere pulite le griglie di scolo delle pavimentazioni;

54. sottoporre a verifiche di tenuta, con cadenza annuale, i sistemi di raccolta di eventuali perdite, compresi i serbatoi interrati. Se dalle operazioni di controllo della tenuta dei serbatoi e delle aree di stoccaggio si evidenzino difetti nella tenuta dei serbatoi, dei bacini di contenimento e delle apparecchiature connesse (pompe, valvole ecc), intervenire tempestivamente con manutenzione straordinaria o sostituzione dei serbatoi;
55. sottoporre a ispezioni, secondo modalità previste dal piano di monitoraggio e controllo, tutte le aree di stoccaggio di materie prime, prodotti, rifiuti e combustibili;
56. realizzare il deposito temporaneo dei rifiuti su superfici impermeabilizzate e non sottoposte all'azione meteorica. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare quanto previsto dalla lettera bb) del comma 1 art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e deve essere ben contraddistinto da idonea cartellonistica.
57. adottare le misure necessarie per prevenire gli sversamenti di sostanze sul suolo.

PRESCRIZIONI PER EMISSIONI SONORE

Il gestore deve:

58. Rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica del comune di Roma nella zona interessata dall'impianto, che corrispondono alla classe IV: 60 dB (giorno)-50 dB (notte);
59. Verificare, in caso di eventuali modifiche delle attività produttive e/o degli impianti di servizio, anche dovute ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, che le modifiche effettuate non superino i limiti sonori previsti dalla norma;
60. verificare la compatibilità delle emissioni sonore dell'impianto con i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale o, in sua assenza, con i limiti indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 con cadenza biennale ed in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC; gli esiti delle misure acustiche effettuate nel corso di validità dell'AIA e le relative interpretazioni devono essere conservati presso l'impianto per almeno 6 anni, a disposizione degli Organi di controllo; qualora i livelli sonori rilevati durante le su menzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il Gestore deve:

61. limitare al minimo la produzione di rifiuti, a norma della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
62. realizzare lo stoccaggio dei rifiuti in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici ed impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche); nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, dotare obbligatoriamente gli stessi di sistemi di chiusura o copertura superiore;

63. verificare, con cadenza biennale, la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo secondo quanto stabilito nella decisione 2001/118/CE ed assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ministero Ambiente 10/04/1998 n. 148; in sintonia con quanto previsto dal punto 20 le modalità di registrazioni e controllo possono essere effettuate conformemente al D.M. 17/12/2009 e ss.mm.ii. (D.M. 15/02/2010 relativo alle norme stabilite per il funzionamento del "Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti");
64. effettuare la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DM 5/02/1998, riportare la natura dei rifiuti espressa secondo gli opportuni codici C.E.R. ed adottando tutti gli accorgimenti per evitare la perdita accidentale dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto;

PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI

65. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, l'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;
66. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da ARPA Lazio previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
67. il Gestore dovrà versare ad Arpa Lazio, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato con la seguente causale: "A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale);
68. la Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio, dopo la trasmissione annuale dei risultati dell'autocontrollo del Gestore, dovrà:
- verificare i rapporti periodici inviati dal gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità, provvedendo ad informare la Provincia;
 - accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
 - effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel Piano di Monitoraggio e Controllo comunicando alla Provincia gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006.